



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 199 del 29/11/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2017 RELATIVO AI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DI COMPETENZA DELLA RSU E DELLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE ED IN SEDE LOCALE

Il Redattore: Cassarino Maria

Premesso che relativamente al personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sono stati sottoscritti i seguenti contratti quadro e di lavoro cui si fa riferimento per il calcolo del monte ore di cui in oggetto:

-in data 9 ottobre 2009 il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 -2009 del 26 settembre 2008;

-in data 3 novembre 2011 il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO di integrazione e modifica del CCNQ del 9 ottobre 2009;

-in data 19 luglio 2012 il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO di modifica del CCNQ del 9 ottobre 2009 che prevede all'art. 2, dalla sua entrata in vigore, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma sopracitata, la sostituzione delle tabelle 2, 3 e 4 del CCNQ 9 ottobre 2009 Comparto Regioni e Autonomie locali con le tabelle 2bis, 3bis e 4bis del medesimo Comparto;

-in data 17 ottobre 2013 il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015;

-in data 11 aprile 2008 il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

-in data 31 luglio 2009 il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali biennio economico 2008-2009;

Preso atto che, oltre ai CCNQ sopracitati, le altre fonti per la disciplina delle prerogative sindacali sono le seguenti:

- L. 300/1970;
- D.Lgs. 165/2001 art. 50;
- D.P.R. n. 107/2006, art. 10;
- D.P.R. n. 105/2008, art. 13;
- decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, art. 7;
- CCNQ del 7 agosto 1998 artt. 8 e 9 e s.m.i.;
- CCNQ del 9/08/2000;
- CCNQ del 27/01/2001;
- CCNQ del 27/02/2001;
- CCNQ del 18 dicembre 2002 artt. 3, 4 e 7 per il personale dei comparti;
- CCNQ del 3/08/2004;
- CCNQ del 24/09/2007;
- CCNL 22/01/2004 Regioni Enti-Locali, nota congiunta n. 4;
- CCNL vigenti del comparto Regioni Enti-Locali;
- Note ARAN di chiarimento: 15.02.2002 prot. n. 1702; 4.07.2003 prot. n. 5126;

27.05.2004 prot. n. 4260; nota Aran n. 14500 del 2 aprile 2012 di revoca ammissione con riserva del CSA Regioni e Autonomie locali per il biennio 2008-2009 in ottemperanza a sentenza del tribunale di Roma n. 58899/11 del 19 maggio 2011, seguita da nota Aran 10 aprile 2012 prot. 15131 di chiarimenti in merito; 11.7.2013 prot. n. 7629 seguita da 24.07.2013 prot. n. 8210 relativa a rappresentatività O.S. Dicap;
-circolare esplicativa del D.F.P. n. 5/2014 sulle riduzioni derivanti dall'applicazione del sopracitato articolo 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
-DFP 50793 P-4.17.1.12 del 12/09/2014;
-Guida operativa Aran – personale dei comparti – novembre 2015 e s.m.i.

Atteso che secondo le prescrizioni dettate dagli artt. 8 e 9 del CCNQ 7.08.98, successivamente meglio esplicitate dalla nota ARAN del 4 luglio 2003 n° prot. 5126, il monte ore viene predeterminato annualmente dall'Amministrazione ed in particolare, ai sensi dell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, la rappresentatività deve essere accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ed è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'Aran ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;

Considerato che la sopracitata nota ARAN ribadisce che l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi, le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione, la ripartizione dello stesso tra RSU e organizzazioni sindacali rappresentative, la quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti collettivi quadro stipulati a tale fine;

Preso atto che relativamente alle prerogative sindacali nel pubblico impiego contrattualizzato sono state introdotte sostanziali novità dal D.M. 23 febbraio 2009 e dal CCNQ del 9 ottobre 2009 e s.m.i. ed in ultimo dall'art. 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e dalla relativa circolare attuativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 come di seguito specificato:

- il D.M. 23 febbraio 2009 , con decorrenza 1° luglio 2009, ha ridotto del 15% i contingenti delle prerogative sindacali sino ad allora distribuite in tutti i comparti ad eccezione del Comparto Regioni ed Autonomie locali, Sanità e nelle rispettive Aree dirigenziali. Per quanto concerne il Comparto Regioni ed Autonomie locali i contingenti relativi ai permessi di competenza della RSU unitariamente intesa, delle organizzazioni sindacali rappresentative e quelli di competenza dell'Area II dirigenziale sono infatti stati confermati così come fissati dall'art. 44 del d.lgs. 80 del 1998 e dal CCNQ del 3 ottobre 2005;
- il CCNQ del 9 ottobre 2009 ha innovato in ordine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dirigenti sindacali. In particolare l'art. 9, comma 4, stabilisce che “ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, immediatamente e, comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”;
- il CCNQ del 17 ottobre 2013 ha ribadito nella sostanza, pur se apportando le necessarie modifiche e integrazioni, quanto già stabilito dal sopracitato CCNQ del 9 ottobre 2009;
- il decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, all'art. 7 stabilisce, come recita la circolare attuativa del D.F.P. sopracitata, che a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale; la riduzione disposta dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alla RSU;

Ritenuto pertanto di determinare e ripartire il contingente dei permessi sindacali in oggetto;

Tenuto Conto che:

- con la deliberazione di C. C. n.32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2017/2019 e il Bilancio di previsione 2017/2019;
- con la deliberazione di G. M. n.315 del 12/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P. E. G.) 2017/2019;
- considerato il Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C. C. n.19 del 24 marzo 2017;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D. U. P. e nel P. E. G. sopra citati;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D. Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di stabilire per le motivazioni citate in premessa, che per il personale del comparto, il monte ore di amministrazione per l'anno 2017, in base ai calcoli riportati nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta suddiviso nel seguente modo:
 - **alle R.S.U. 15.990 minuti spettanti pari ad ore 266;**
 - **alle OO.SS. rappresentative 10.926 minuti spettanti pari ad ore 182 così suddivise:** 64 ore alla CGIL FP; 83 ore e 17 minuti alla CISL FP; 24 ore e 12 minuti alla UIL FPL; 10 ore e 31 minuti al DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm);
- 2) di rinviare alla normativa sopramenzionata per quanto attiene i soggetti legittimati a fruire di detti permessi nonché per la procedura della relativa concessione;
- 3) di considerare l'allegato prospetto A del calcolo monte ore, relativo al personale del comparto, parte integrante del presente atto;
- 4) dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali per la informazione successiva, ai sensi dell'art.7, comma 1, del CCNL 1/4/1999.

Ragusa, 06/12/2017

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale